

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 21 aprile 2008 — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna**

(Causa C-169/08)

(2008/C 171/35)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Corte costituzionale

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Presidente del Consiglio dei Ministri

*Convenuta:* Regione autonoma della Sardegna

**Questioni pregiudiziali**

- 1) se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dall'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione — Legge finanziaria 2007), secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari;
- 2) se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari, configuri — ai sensi dell'art. 87 del Trattato — un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna;
- 3) se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dallo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità;
- 4) se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l'im-

posta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità, configuri — ai sensi dell'art. 87 del Trattato — un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.

**Ricorso proposto il 25 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese**

(Causa C-171/08)

(2008/C 171/36)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti, P. Guerra e Andrade e M. Telles Romão, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo diritti speciali dello Stato e di altri enti pubblici nella Portugal Telecom S.A, attribuiti in connessione con azioni privilegiate (*golden shares*) dello Stato nella Portugal Telecom S. A., è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56 e 43 CE.
- Condannare Repubblica portoghese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Lo Stato portoghese è titolare di 500 azioni privilegiate (*golden shares*) nella Portugal Telecom S.A. (PT). Dette azioni conferiscono allo Stato il diritto di veto relativamente alle delibere di elezione dell'Assemblea generale, di elezione del Presidente del Collegio sindacale e del revisore contabile ufficiale, di esecuzione dei risultati dell'esercizio, di modifica dello statuto, di aumento del capitale, di limitazione e soppressione di diritti privilegiati, di emissione di obbligazioni e di altri valori immobiliari, di fissazione degli obiettivi generali e dei principi fondamentali della politica sociale, di definizione dei principi generali di politica di partecipazione alle società, di autorizzazione per la modifica della sede e di autorizzazione all'acquisto di azioni rappresentative di più del 10 % del capitale sociale da parte di azionisti che esercitano, direttamente o indirettamente, attività concorrenti con società in rapporto di controllo con la PT. e il diritto di veto relativamente a un terzo degli amministratori, ivi incluso, necessariamente, il presidente del Consiglio di amministrazione.